

Statuto dell'Associazione UOMO MONDO Onlus

[Atto esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato]

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. L'organizzazione di volontariato, denominata "**UOMO MONDO** Onlus", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
2. L'organizzazione ha sede legale in Via Sant'Angelo, 37/B nel Comune di Treviso (TV).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato Associazione UOMO MONDO Onlus è una libera associazione apartitica e aconfessionale e non ha fini di lucro. E' disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
3. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità)

1. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tramite iniziative e attività dirette in via prevalente alla valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società.
2. L'associazione, che si riconosce nello spirito, nei fini e nelle istanze sociali espresse dal Movimento Internazionale Umanità Nuova, intende attuare in particolare nei confronti dei giovani e delle famiglie, un'azione di educazione al "Mondo Unito" come progetto culturale e possibile proposta di una nuova convivenza sociale fondata sulla "*cultura del dare*".
In tal modo l'associazione intende aderire idealmente al progetto mondiale denominato "*Economia di Comunione*", avviato nel 1991 in Brasile da Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, quale risposta alla sfida costituita oggi dalla disparità di condizioni materiali fra i popoli, che contrasta con il senso della giustizia ed è una costante minaccia alla pace.
3. Per raggiungere le proprie finalità, l'associazione potrà intraprendere tutte le attività e le iniziative che riterrà opportune, quali, a solo titolo esemplificativo:
 - a) interventi di assistenza a persone singole e famiglie in difficoltà;
 - b) iniziative di solidarietà verso persone, gruppi, popolazioni in situazioni di povertà e di emergenza;
 - c) iniziative che favoriscano l'incontro, il dialogo, l'amicizia e la solidarietà tra persone di etnie, religioni e culture diverse;
 - d) iniziative miranti a diffondere una mentalità di pace, di riconciliazione e di rispetto dei diritti umani;
 - e) iniziative di formazione ad una cittadinanza attiva;
 - f) iniziative di formazione che favoriscano la crescita psico-fisica e relazionale delle persone e consentano di approfondire i temi dell'etica personale e sociale;
 - g) iniziative dirette alla tutela dei beni culturali ed ambientali.
4. L'Associazione opera in ambito sociale nel territorio della Regione Veneto e in particolare nella provincia di Treviso con interventi finalizzati a dare continuità alle iniziative di solidarietà che caratterizzano l'impegno dei propri volontari, come ad esempio:
 - raccolta di aiuti umanitari e di alimenti per bambini,
 - assistenza a persone singole e famiglie in difficoltà,
 - aiuto per la ricerca di opportunità di lavoro,
 - sostegno scolastico tramite attività di doposcuola, in particolare per ragazzi delle scuole elementari e medie,
 - interventi formativi rivolti in particolare ai giovani e alle famiglie,
 - collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni per promuovere e condividere esperienze e buone pratiche basate sulla sobrietà come stile di vita e inserite nell'ambito di un percorso comune verso un'economia di comunione.

Statuto dell'Associazione UOMO MONDO Onlus

[Atto esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato]

5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
6. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà dotarsi di attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il miglior perseguimento delle finalità sociali. Potrà anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.
7. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma personale, volontaria e gratuita dagli associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 6

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. La richiesta di ammissione all'organizzazione avviene su domanda degli interessati. L'accettazione della domanda per i nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo ed è ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.
3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
4. I soci sono tenuti al versamento della quota di iscrizione, all'atto dell'ammissione, ovvero al pagamento della quota associativa annuale, nella misura, con le modalità e nei termini che pure verranno annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.
5. I soci che non abbiano presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale prevista.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
7. Possono essere ammessi in qualità di soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte per speciali meriti nei confronti dell'associazione o nei campi oggetto dell'associazione. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
 - partecipare alle attività e alle manifestazioni organizzate dall'associazione.
2. Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito e senza fini di lucro;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. La volontà di recedere va comunicata al Consiglio direttivo.
3. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 9

(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio direttivo
 - il Presidente
 - il Collegio dei Revisori dei Conti

Statuto dell'Associazione UOMO MONDO Onlus

[Atto esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato]

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive.

ART. 10

(L'Assemblea)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - fissare l'importo della quota sociale annuale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12

(Convocazione)

4. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo posta ordinaria, elettronica, o fax, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo posta ordinaria, elettronica, o fax oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto sociale con la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Possono candidarsi alle cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni,
3. Il Consiglio direttivo è composto esclusivamente da soci nominati dall'Assemblea, in numero variabile di cinque, sette o nove membri.

Statuto dell'Associazione UOMO MONDO Onlus

[Atto esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato]

4. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.
7. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
8. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
10. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
11. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente. Nel caso di impedimento permanente il Vice-Presidente svolgerà le relative funzioni fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
12. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.
13. Sono compiti del Consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del bilancio stesso.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
 - c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli soci.

ART. 16

(Il Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Il Segretario)

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - b. provvede al disbrigo della corrispondenza;

Statuto dell'Associazione UOMO MONDO Onlus

[Atto esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato]

- c. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
- d. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- e. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f. coordina e dirige eventuali collaboratori e dipendenti.

ART. 18

(Collegio dei revisori dei conti)

- 1. Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
- 2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
- 3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
- 4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
- 5. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

ART. 19

(Durata delle cariche)

- 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. L'eventuale riconferma del Presidente dovrà essere deliberata dall'Assemblea con votazione a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi a scrutinio palese.
- 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 20

(Risorse economiche)

- 1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi degli aderenti e/o di privati;
 - b) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) contributi di organismi internazionali;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - g) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;
- 2. Le donazioni sono accettate dal Presidente. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- 3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Presidente. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 21

(I beni)

- 1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
- 3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili)

- 1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
- 2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23

(Proventi derivanti da attività marginali)

- 1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

Statuto dell'Associazione UOMO MONDO Onlus

[Atto esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 comma 2 legge 266/91 sul volontariato]

2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 24

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso;
3. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25

(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Dipendenti e collaboratori)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione;
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 31

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Paolo Lupercio Rigo Lorus
[Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

11 NOV. 2010

Reg.to il al N° 9956 Priv.S.3^a

Esatti € 3,72

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

L'ASSISTENTE
Andrea Meneghini

